Forum di QUADERNI COSTITUZIONALI
RASSEGNA
ISSN 2281-2113

La crisi dell'ordine internazionale e le ferite del costituzionalismo contemporaneo*

GIUSEPPE MARTINICO**

Data della pubblicazione sul sito: 3 ottobre 2026

Suggerimento di citazione
G. MARTINICO, *La crisi dell'ordine internazionale e le ferite del costituzionalismo contemporaneo*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2026. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo costituisce la rielaborazione dell'intervento svolto in occasione del seminario annuale di *Quaderni Costituzionali* su "La crisi delle istituzioni del multilateralismo", che si è tenuto a Bologna il 27 febbraio 2026. La registrazione del seminario è disponibile sul sito di Radio radicale: https://www.radioradicale.it/scheda/782973/la-crisi-delle-istituzioni-del-multilateralismo.

** Professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato nella Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento "Sant'Anna" di Pisa. Indirizzo mail: giuseppe.martinico@santannapisa.it.

© Forum di Quaderni Costituzionali | 3, 2026
ISSN 2281-2113

La storia del diritto costituzionale del secondo dopoguerra[1] è quella di un modello che rigetta i nazionalismi e che concepisce la propria missione di limitazione – e al contempo di conformazione[2] – del potere politico in stretta connessione con i vincoli derivanti dal diritto della comunità internazionale[3]. La crisi del multilateralismo, innescata dalle evidenti violazioni degli obblighi internazionali negli ultimi anni, finisce così per colpire al cuore uno dei pilastri del costituzionalismo post-totalitario. In effetti, i due fenomeni appaiono strettamente intrecciati e riconducibili a dinamiche che tendono a erodere strategicamente, dall'interno, le fondamenta delle democrazie costituzionali nazionali. In questo contesto, i populismi illiberali si configurano come una delle principali manifestazioni – e al contempo uno dei vettori — di tali dinamiche erosive, che puntano a confinare il diritto (anche quello internazionale) a una dimensione puramente strumentale. Basti pensare alle dichiarazioni rese dal Presidente statunitense Donald Trump al *New York Times*[4], dalle quali emerge una concezione del diritto internazionale come costrutto malleabile, sottoposto all'arbitraria (e inappellabile) interpretazione del Presidente degli Stati Uniti. In questa prospettiva, il diritto internazionale rileverebbe soltanto nella misura in cui non contrasti con la moralità del leader populista, che si arroga un potere discrezionale anche nella definizione del suo ambito applicativo. Nell'ultimo decennio, gli studiosi di diritto costituzionale si sono interessati sistematicamente al fenomeno del populismo[5] e, soprattutto, al suo impatto sulle strutture della

[1] C. PINELLI, *The Formation of a Constitutional Tradition in Continental Europe since World War II*, in *European Public Law*, Vol. 22, 2, 2016, p. 257; C. MORTATI, *Lezioni sulle forme di governo*, Padova, CEDAM, 1973, p. 222 ss.

[2] F. RUBIO LLORENTE, *La Forma del poder. Estudios Sobre la Constitución*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012.

[3] P. CARROZZA, *Constitutionalism's Post-Modern Opening,* in M. LOUGHLIN, N. WALKER (a cura di), *The Paradox of Constitutionalism: Constituent Power and Constitutional Form*, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 169 ss.

[4] "'Yeah, there is one thing. My own morality. My own mind. It's the only thing that can stop me.' 'I don't need international law,' he added. 'I'm not looking to hurt people.' When pressed further about whether his administration needed to abide by international law, Mr. Trump said, 'I do.' But he made clear he would be the arbiter when such constraints applied to the United States'. 'It depends what your definition of international law is'", D. E. SANGER, T. PAGER, K. ROGERS, Z. KANNO-YOUNGS, *Trump Lays Out a Vision of Power Restrained Only by "My Own Morality"*, in *The New York Times*, 8 gennaio 2026, disponibile all'indirizzo https://www.nytimes.com/2026/01/08/us/politics/trump-interview-power-morality.html.

[5] Si vedano le osservazioni di Corrias, formulate dieci anni fa, sulla mancanza di interesse per il populismo tra gli studiosi di teoria e diritto costituzionale: L. CORRIAS, *Populism in a Constitutional Key: Constituent Power, Popular Sovereignty and*

democrazia costituzionale. Nel farlo, hanno utilizzato vari termini per descrivere tale impatto, tra cui "authoritarian reversion," "constitutional retrogression,"[6] "democratic backsliding," "constitutional rot," e "constitutional crisis"[7]. Nella riflessione accademica, gli studiosi non si sono limitati ad affrontare la questione da un punto di vista teorico[8], ma hanno anche cercato di capire come "riparare"[9] le democrazie costituzionali dopo la "fine" di un governo illiberale. Il dibattito sulla Polonia è particolarmente istruttivo a questo proposito, come lo sarà quello sull'Ungheria nei prossimi anni. Persino Paesi considerati "culle" del costituzionalismo liberale hanno subito colpi significativi alle loro strutture costituzionali negli ultimi anni: basti pensare a ciò che la Brexit ha significato per il sistema costituzionale del Regno Unito[10] o agli effetti disastrosi delle due presidenze Trump negli Stati Uniti[11]. Gli studiosi si sono divisi anche su come

Constitutional Identity, in *European Constitutional Law Review*, Vol. 12, 1, 2016, p. 6: "Constitutional theorists have not devoted a lot of attention to the phenomenon of populism", p. 7. Più di recente, tuttavia, sono stati pubblicati alcuni volumi di grande rilievo, ad esempio: M. TUSHNET, B. BUGARIČ, *Power to the People: Constitutionalism in the Age of Populism*, Oxford, Oxford University Press, 2021. W. SADURSKI, *A Pandemic of Populists*, Cambridge, Cambridge University Press, 2022. M. KRYGIER, A. CZARNOTA, W. SADURSKI (a cura di), *Anti-Constitutional Populism*, Cambridge, Cambridge University Press, 2022. J.M. CASTELLÀ ANDREU, M.A. SIMONELLI (a cura di), *Populism and Contemporary Democracy in Europe: Old Problems and New Challenges*, Londra, Palgrave-Macmillan, 2022.

[6] Per questi concetti si vedano: A.Z. HUQ, T. GINSBURG, *How to Lose a Constitutional Democracy*, in *UCLA Law Review,* Vol. 65, 78, 2018, pp. 78 ss.; IID., *The Comparative Constitutional Law of Democratic Backsliding: A Report on the State of the Field*, in *Droit Public Comparé*, 1, 2023, disponibile all'indirizzo https://publications-prairial.fr/droit-public-compare/index.php?id=88.

[7] Su questi concetti si veda: J. BALKIN, *Constitutional Crisis and Constitutional Rot*, in *Maryland Law Review*, Vol. 77, 1, 2017, pp. 147 ss.

[8] ID., *How to Do Constitutional Theory While Your House Burns Down*, in *Boston University Law Review*, Vol. 101, 5, 2021, pp. 1723 ss.

[9] T.G. DALY, *Constitutional Repair: A Comparative Theory*, in *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 73, 1, 2025, disponibile all'indirizzo https://static1.squarespace.com/static/5abb53e6372b9691939ac577/t/6579b51a6e39dc58b38d68a3/1702475038169/DEM-DEC+WP_2-2023_Daly.pdf.

[10] P. BIRKINSHAW, *Brexit's Challenge to the UK's Unwritten Constitution*, in *European Public Law*, Vol. 26, 1, 2020, pp. 29 ss.

[11] C. MUDDE, *Why Is Trump Deploying National Guard Troops to Washington DC?*, in *The Guardian*, 13 agosto 2025, disponibile all'indirizzo https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/aug/13/why-is-trump-deploying-national-guard-troops-to-washington-dc?trk=feed-detail_main-feed-card_feed-article-content&fbclid=IwY2xjawML1URleHRuA2FlbQIxMQABHrdqymST4ga4LA-

rispondere a questi fenomeni. Da un lato, alcuni sottolineano l'importanza del "constitutional design"[12]; dall'altro, altri evidenziano la necessità di andare oltre una posizione puramente difensiva[13]. Gli studi di Arato, ad esempio, dimostrano perché non possiamo aspettarci che siano solo le corti a fare i conti con queste dinamiche, dato che – senza il sostegno della società civile – esse rischiano, nel lungo periodo, di venire "catturate" [14] dal potere politico[15]. I costituzionalisti hanno anche esaminato gli sforzi delle corti costituzionali nell'adottare nuove strategie di comunicazione[16], mirate a spiegare il proprio lavoro al pubblico e a proteggersi dalla disinformazione. In altre parole, le corti costituzionali stanno diventando più proattive, provando a "spiegare" la propria missione prima che i populisti possano farlo. Eppure, quanto sono attrezzate le corti per questo compito, e fino a che punto esso rientra realmente nel loro mandato?[17]

Più in generale, i lavori di Arato e Cohen ci ricordano che difendere lo *status quo* non è sufficiente per contrastare l'erosione della democrazia liberale di fronte all'ascesa del populismo:

"We doubt that, even in the relatively short run, liberal democracy can be successfully defended by a conservative relation to its contemporary forms, i.e., based on a desired return to liberal parliamentarism or presidentialism as they were

YbCxedi5FQnPSt8gxEnNfOZmXzo1NzE1dabezmso8QAe8_aem_lqrl0btNJMuzSMD--q7qzg.

[12] T. GINSBURG, A.Z. HUQ, *How to Save a Constitutional Democracy*, Chicago, University of Chicago Press, 2018, p. 172; G. DELLEDONNE, *"Cattura" delle corti costituzionali e designazione dei loro componenti: un quadro comparato*, in *ENACTING Policy Paper Series*, 1, 2022, disponibile all'indirizzo https://www.stals.santannapisa.it/sites/default/files/No.%201%202022_%20%E2%80%9CCattura%E2%80%9D%20delle%20corti%20costituzionali%20e%20designazione%20dei%20loro%20componenti-%20un%20quadro%20comparato.pdf.

[13] A.M. ALTERIO, *Reactive vs. Structural Approach: A Public Law Response to Populism*, in *Global Constitutionalism*, Vol. 8, 2, 2019, pp. 270 ss.

[14] P. CASTILLO-ORTIZ, *The Illiberal Abuse of Constitutional Courts in Europe*, in *European Constitutional Law Review*, Vol. 15, 1, 2019, pp. 48 ss.; D. KOSAŘ, K. ŠIPULOVÁ, *Comparative Court-Packing*, in *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 21, 1, 2023, pp. 80 ss.

[15] A. ARATO, *How We Got Here? Transition Failures, Their Causes and the Populist Interest in the Constitution*, in *Philosophy & Social Criticism*, Vol. 45, 9-10, 2019, p. 1106 ss.

[16] A. SPERTI, *Constitutional Courts, Media and Public Opinion*, Oxford, Hart Publishing, 2025.

[17] A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2019, pp. 251 ss.

in the past. Almost everywhere these are under strain, whether because of internal oligarchic tendencies of representative systems, the decline of party representation, or strong external constraints, due to globalized capitalism, on the ability of democratic states to deliver improvements of social welfare or equal life chances to populations. We also do not believe that populism in any of its forms can successfully address what we will call three deficits: those of democracy, welfare, and social solidarity"[18].

Si tratta di argomenti convincenti che fungono da premessa per un libro prezioso, che offre, a sua volta, anche spunti interessanti sulla crisi del costituzionalismo liberale (e della democrazia più in generale). Come osserva Gargarella in *The Law as a Conversation among Equals*[19], il rapporto tra costituzionalismo e democrazia non è sempre scontato; possono, ovviamente, sorgere tensioni quando il costituzionalismo tenta di limitare il processo politico. In questo senso, il recente *Against Constitutionalism*[20] di Loughlin rappresenta l'ultima espressione – sebbene fondata su argomenti diversi – di una corrente intellettuale ricorrente che considera il costituzionalismo e la democrazia come incompatibili (a volte per ragioni contingenti, a volte per ragioni strutturali)[21]. All'interno di questo filone di pensiero si trovano diverse posizioni: dalle critiche al considerevole potere conferito ai giudici, specialmente alle corti costituzionali[22], alle obiezioni contro le restrizioni che le "clausole di eternità"[23] impongono all'esercizio del potere costituente[24]. Tali argomenti non sono nuovi; nel 1992, ad esempio, Negri definì il costituzionalismo come la negazione della democrazia a causa dei limiti che pone al processo decisionale della maggioranza[25]. Piuttosto che limitarsi a difendere i pilastri del costituzionalismo e della democrazia liberale, la

[18] A. ARATO, *Populism and Civil Society*, Oxford, Oxford University Press, 2022, p. 1.

[19] R. GARGARELLA, *The Law as a Conversation Among Equals*, Oxford, Oxford University Press, 2022.

[20] M. LOUGHLIN, *Against Constitutionalism*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2022.

[21] A. NEGRI, *Il potere costituente: Saggio sulle alternative del moderno*, Milano, SugarCo, 1992.

[22] M. LOUGHLIN, *Against Constitutionalism*, cit.

[23] S. SUTEU, *Eternity Clauses in Democratic Constitutionalism*, Oxford, Oxford University Press, 2021.

[24] "Only a conception of constituent power according to which its exercise can be triggered at any moment in the life of a constitutional regime can be made consistent with the basic thrust of the democratic ideal", J. COLÓN-RÍOS, *Weak Constitutionalism: Democratic Legitimacy and the Question of Constituent Power*, Londra-New York, Routledge, 2012, p. 8.

[25] A. NEGRI, *Il potere costituente*, cit., p. 368.

questione centrale sembra ora essere come riattivare le energie civiche della società civile – trasformando la "mounting distrust into an active democratic virtue"[26]. Anche in questo campo, giuristi e politologi hanno fornito contributi importanti, sottolineando spesso i benefici della democrazia deliberativa[27] e di quella partecipativa. Queste prospettive implicano anche la necessità di reinventare le nostre democrazie, scorgendo nelle ultime ondate di populismo una finestra di opportunità – a patto di filtrare alcune delle proposte avanzate da questi movimenti, che sono spesso erroneamente percepite come puramente negative o distruttive dell'ordinamento costituzionale. Tuttavia, questo approccio è realizzabile solo nella misura in cui il nucleo intoccabile del costituzionalismo liberale non venga compromesso[28]. Eppure, gli alti tassi di astensionismo che hanno segnato le recenti consultazioni popolari (siano esse elezioni o referendum) in molti Paesi occidentali non sono incoraggianti, anche se un po' di speranza sembra emergere dalla partecipazione al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 in Italia[29]. Forse dovremmo chiederci se i cittadini desiderino davvero essere coinvolti in questa fase storica; questo problema non sembra limitarsi all'Europa, come dimostrato dal fallimento di quasi tutti i processi costituzionali partecipativi – tra gli esempi più eclatanti vi sono il Cile e l'Australia[30].

Altrove ho cercato di riflettere sul ruolo che il diritto internazionale può svolgere nella salvaguardia delle democrazie nazionali, specie quando il diritto costituzionale non basta[31]. Anche qui, tuttavia, vi sono elementi che suggeriscono che nemmeno il diritto internazionale goda di buona salute; basti ricordare le potenti parole pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Ucraina e Paesi Bassi contro Russia*:

---

[26] A. ALEMANNO, *Lobbying for Change: Find Your Voice to Create a Better Society*, Londra, Icon Books, 2017, p. 103.

[27] R. LEVY, H. KONG, G. ORR, J. KING (a cura di), *The Cambridge Handbook of Deliberative Constitutionalism*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018; A. BÄCHTIGER, J.S. DRYZEK, J. MANSBRIDGE, M.D. WARREN (a cura di), *The Oxford Handbook of Deliberative Democracy*, Oxford, Oxford University Press, 2018.

[28] G. MARTINICO, *Filtering Populist Claims to Fight Populism: The Italian Case in a Comparative Perspective*, Cambridge, Cambridge University Press, 2021.

[29] G. DELLEDONNE, L. GORI, G. MARTINICO, F. PACINI (a cura di), *Il peso dell'assente: Il fenomeno dell'astensionismo elettorale in Italia*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2025.

[30] S. VERDUGO, L.E. GARCÍA-HUIDOBRO, *How Do Constitution-Making Processes Fail? The Case of Chile's Constitutional Convention (2021–22)* in *Global Constitutionalism*, Vol. 13, 1, 2024, pp. 154 ss.; J. GARDINER, *Australia Votes 'No' to Constitutional Recognition of Its First Peoples*, in *Costituzionalismo Britannico e Irlandese*, 1, 2024, pp. 361 ss.

[31] G. MARTINICO, D. MIER GALERA, *El desafío iliberal a la independencia judicial: La contribución de los tribunales internacionales*, in *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 22, 5, 2024, pp. 1251 ss.

"As noted above, the Court has previously been required to examine applications arising out of situations of conflict in Europe (see paragraph 167 above). However, the events in Ukraine are unprecedented in the history of the Council of Europe. The nature and scale of the violence as well as the ominous statements concerning Ukraine's statehood, its independence and its very right to exist represent a threat to the peaceful co-existence that Europe has long taken for granted. As already explained, this dangerous rhetoric has also on occasion been extended to encompass other Council of Europe member States, including Poland, Moldova and the Baltic countries. These actions seek to undermine the very fabric of the democracy on which the Council of Europe and its member States are founded by their destruction of individual freedoms, their suppression of political liberties and their blatant disregard for the rule of law. In none of the conflicts previously before the Court has there been such near universal condemnation of the "flagrant" disregard by the respondent State for the foundations of the international legal order established after the Second World War and such clear measures taken by the Council of Europe to sanction the respondent State's disrespect for the fundamental values of the Council of Europe: peace, as already underlined, but no less importantly human life, human dignity and the individual rights guaranteed by the Convention"[32].

Come era prevedibile, preoccupazioni simili sono state sollevate anche riguardo al diritto internazionale dell'economia e, in particolare, al diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio, che sta affrontando una crisi più acuta che mai in questa era di rinnovato unilateralismo. Questa crisi del diritto internazionale si ripercuote inevitabilmente sui sistemi costituzionali nazionali, in particolare quelli nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, dato che l'apertura al diritto internazionale costituisce una parte fondamentale del loro DNA[33].

Come possiamo, allora, salvaguardare le nostre democrazie costituzionali? Per gli esperti di diritto comparato, la risposta dipende inevitabilmente dal contesto e,

[32] Corte europea dei diritti dell'uomo, *Ucraina e Paesi Bassi contro Russia*, (Ricorsi n. 8019/16, 43800/14, 28525/20 e 11055/22), par. 177, disponibile all'indirizzo https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-14493%22]}.

[33] E. STEIN, *International Law in Internal Law: Toward Internationalization of Central-Eastern European Constitutions?*, in *American Journal of International Law*, Vol. 88, 3, 1994, pp. 427 ss., spec. p. 429; A. CASSESE, *Politica estera e relazioni internazionali nel disegno emerso alla Assemblea Costituente*, in U. DE SIERVO (a cura di), *Scelte della Costituente e cultura giuridica. I: Costituzione italiana e modelli stranieri*, Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 505 ss., spec. p. 519.

in Europa, un fattore che può contribuire alla "constitutional resilience"[34] è senza dubbio l'appartenenza a una particolare entità giuridica e politica, come l'Unione europea (UE). L'UE non è solo un vincolo esterno – come spesso sostengono i suoi detrattori[35] – ma un valore aggiunto per il costituzionalismo e la democrazia nazionale[36].

Si consideri, ad esempio, il suo ruolo nel contenere le tendenze illiberali e nel controbilanciare le forze del capitalismo globale transnazionale[37], così come i nuovi diritti (e rimedi) che fornisce ai cittadini attraverso il principio dell'effetto diretto[38], senza che ciò implichi limitarsi ai soli diritti delle élite economiche, ma, al contrario, prendendo anche le difese dei più deboli. Del resto, non bisogna dimenticare che gran parte del diritto anti-discriminatorio oggi è proprio di origine "comunitaria"[39], per non parlare del ruolo fondamentale svolto dalla Corte di giustizia nella protezione dei diritti fondamentali più in generale. Ad esempio, il primo agosto 2025, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha emesso un'importante sentenza, stabilendo che il diritto dell'UE non preclude a uno Stato membro di designare "paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale applicabile

[34] Definito come "the capacity of a constitutional system to withstand attempts aimed at changing or violating its core elements", da A. JAKAB, *Constitutional Resilience*, in R. GROTE, F. LACHENMANN, R. WOLFRUM (a cura di), *Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law*, Oxford, Oxford University Press, 2022, disponibile all'indirizzo https://oxcon.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e845?prd=OXCON.

[35] Sull'origine e lo sviluppo del concetto di "vincolo esterno" si veda: D. PASQUINUCCI, *Il frutto avvelenato. Il vincolo europeo e la critica all'Europa*, Firenze, Le Monnier, 2022.

[36] G. MARTINICO, *Sovranismo giuridico e Unione Europea: Una introduzione*, in G. MARTINICO, L. PIERDOMINICI (a cura di), *Miserie del sovranismo giuridico: Il valore aggiunto del costituzionalismo europeo*, Roma, Castelvecchi, 2023, p. 5.

[37] Corte di giustizia, 13 maggio 2014, causa C-131/12, *Google Spain e Google*, ECLI:EU:C:2014:317; 6 ottobre 2015, causa C-362/14, *Schrems*, ECLI:EU:C:2015:650; 24 settembre 2019, causa C-507/17, *Google c. CNIL*, ECLI:EU:C:2019:772; 3 ottobre 2019, causa C-18/18, *Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland*, ECLI:EU:C:2019:821; 16 luglio 2020, causa C-311/18, *Facebook Ireland e Schrems*, ECLI:EU:C:2020:559.

[38] D. GALLO, *Direct Effect in EU Law*, Oxford, Oxford University Press, 2025.

[39] O. POLLICINO, *Discriminazione sulla base del sesso e trattamento preferenziale nel diritto comunitario*, Milano, Giuffrè, 2005; M. BARBERA, A. GUARISO (a cura di), *La tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti, interpreti*, Torino, Giappichelli, 2020.

alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri"[40].

La Presidente Meloni, attraverso i propri account social, e la Presidenza del Consiglio dei ministri, sul proprio sito ufficiale, hanno risposto con dichiarazioni molto controverse, sostenendo che decisioni di questo tipo siano problematiche perché finirebbero per comprimere lo spazio della decisione politica[41].

Ancor prima della sentenza della Corte di giustizia dell'UE, una delle forze politiche dell'attuale governo italiano aveva proposto un emendamento costituzionale per mettere in discussione il primato del diritto dell'UE su quello nazionale. È improbabile che la riforma vada in porto, ma essa ci dice molto sull'efficacia del diritto dell'UE come strumento di difesa dei diritti fondamentali e come limite al potere delle maggioranze[42].

In particolare, gli emendamenti proposti cercano di introdurre un chiaro ostacolo al "mandato Simmenthal"[43], stabilendo che: "Qualora nel corso di un giudizio l'autorità giurisdizionale ravvisi il contrasto tra una norma di legge o di un

[40] Corte di giustizia dell'UE, C-758/24 *Alace* e C-759/24 *Canpelli*, ECLI:EU:C:2025:591. C. FAVILLI, L. MARIN, *Alace and Canpelli: The Court of Justice Firmly Constrains Domestic Extraterritorial Asylum Processing Politics*, in *EU Law Analysis*, 14 agosto 2025, disponibile all'indirizzo https://eulawanalysis.blogspot.com/2025/08/alace-and-canpelli-court-of-justice.html.

[41] *Decisione della Corte di Giustizia UE in merito ai Paesi sicuri, la nota di Palazzo Chigi*, disponibile all'indirizzo https://www.governo.it/it/articolo/decisione-della-corte-di-giustizia-ue-merito-ai-paesi-sicuri-la-nota-di-palazzo-chigi/29389. L'Italia è stata anche promotrice di una nota "lettera aperta" indirizzata alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in cui si sosteneva, fra l'altro, che "the development in the Court's interpretation has, in some cases, limited our ability to make political decisions in our own democracies. And thereby affected how we as leaders can protect our democratic societies and our populations against the challenges facing us in the world today". Il testo della lettera può essere rinvenuto al seguente link: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Lettera_aperta_22052025.pdf.

[42] Elenco delle proposte emendative (262) in I Commissione in sede referente pubblicate nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2024 (n. 396) riferite al C. 1917, in ordine di pubblicazione. *Proposte emendative relative al progetto di legge*, https://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendativeSeduta.aspx?contenitorePortante=leg.19.eme.ac.1917&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:19:1917:null:null:com:01:referente&dataSeduta=20241105&tipoListaEmendamenti=1.

[43] Corte di giustizia dell'UE, C-106/77 *Amministrazione delle finanze dello Stato v Simmenthal*, ECLI:EU:C:1978:49. M. CLAES, *The National Courts' Mandate in the European Constitution*, Oxford, Hart Publishing, 2006.

atto avente forza di legge e una norma europea direttamente applicabile, è tenuta a sollevare questione di legittimità costituzionale"[44].

Questi esempi ci dicono diverse cose: che l'immigrazione viene presentata principalmente come una questione di sicurezza e che la Corte di giustizia ha avuto un notevole successo negli anni nel proteggere i diritti dei soggetti discriminati[45] e dei più vulnerabili, inclusi gli immigrati irregolari, che godono di diritti fondamentali. Ovviamente, ciò non significa che l'UE sia esente da critiche. Anzi – ma su questo si tornerà fra poco – la Corte di giustizia ha recentemente riconosciuto le responsabilità derivanti dall'operato di un'agenzia europea come Frontex[46].

I populisti, inoltre, attaccano o ritraggono spesso le corti come attori pericolosi per le democrazie nazionali; così facendo, però, si dimentica – deliberatamente – che la democrazia non è riducibile al solo governo della maggioranza, ma include anche la protezione del pluralismo e delle minoranze[47].

Questa visione, che dipinge gli attori contro-maggioritari come antidemocratici, è un pilastro delle *contro-narrazioni costituzionali*[48]. Con questa formula ci si riferisce all'uso strumentale, selettivo e manipolatorio di concetti, strumenti e categorie del diritto e della teoria costituzionale – una caratteristica comune di tutti i populismi, specialmente quelli illiberali[49].

Tuttavia, come si scriveva in precedenza, nemmeno l'UE è immune, a lungo termine, all'avanzata pericolosa delle forze illiberali che stanno guadagnando terreno a livello nazionale. Questa vulnerabilità deriva dalla natura intrinsecamente politica – e non meramente tecnocratica – dell'Unione. Se, in molte democrazie, le forze che vincono le elezioni sono estremiste (principalmente movimenti di estrema destra), è probabile che tali tendenze finiscano per influenzare anche la composizione e l'orientamento delle strutture europee, rischiando di svilire la loro

[44] Proposta emendativa 7.03, pubblicata il 5 novembre 2024, disponibile all'indirizzo https://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendativeSeduta.aspx?contenitorePortante=leg.19.eme.ac.1917&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:19:1917:null:null:com:01:referente&dataSeduta=20241105&tipoListaEmendamenti=1.

[45] O. POLLICINO, *Discriminazione sulla base del sesso e trattamento preferenziale nel diritto comunitario*, cit.

[46] Corte di giustizia, causa C-136/24 P, *Hamoudi c. Frontex*, ECLI:EU:C:2025:977; causa C-679/23 P, *WS e altri c. Frontex*, ECLI:EU:C:2025:976.

[47] H. KELSEN, *Essenza e valore della democrazia*, trad. it. a cura di A. Carrino, Torino, Einaudi, 2004 (ed. orig. 1929).

[48] G. MARTINICO, *Filtering Populist Claims to Fight Populism*, cit.

[49] M. ROSENFELD, *A Pluralist Theory of Constitutional Justice*, Oxford, Oxford University Press, 2022, p. 136.

natura sovranazionale[50]. Ecco perché, almeno nel continente europeo, la preservazione delle democrazie nazionali dipende anche dalla nostra capacità di difendere l'UE contro l'illiberalismo dilagante che sembra diffondersi ovunque. Questo tema è al centro di un affascinante libro scritto recentemente da un giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo, András Jakab, e da Lando Kirchmair[51]. L'argomento può sembrare paradossale perché l'UE è stata spesso accusata di contribuire alla "depoliticizzazione"[52] delle democrazie nazionali. Tuttavia, sembra che i movimenti illiberali si siano accorti del capitale politico rappresentato dall'UE e che siano stati abili a mobilitare i loro elettorati. Che fare? Direi, innanzitutto, che bisogna combattere una battaglia culturale, che implica la necessità di riappropriarsi di certi termini e concetti – come quelli di identità, popolo e sovranità – che, pur essendo centrali nel vocabolario della democrazia costituzionale, sono sempre più monopolizzati dai sostenitori del populismo illiberale. In effetti, lo svuotamento del linguaggio della democrazia rappresenta la prima grande insidia di questo complesso fenomeno.

Non è un caso, dunque, che l'Unione europea sia divenuta un bersaglio privilegiato delle critiche rivolte alla democrazia liberale e ai suoi presupposti, anche attraverso la strumentalizzazione del lessico costituzionale. Si pensi, in particolare, alla strumentalizzazione della protezione della libertà di espressione, ricorrente nelle dure dichiarazioni del Presidente Trump e del Vicepresidente Vance contro l'Unione europea in numerose occasioni pubbliche, nonché nelle critiche ribadite nella "2025 National Security Strategy"[53] degli Stati Uniti. In questo documento, l'UE viene accusata di aver minato la libertà politica e la sovranità nazionale, soppresso la libertà di parola e imposto un'eccessiva regolazione ai mercati. Nel documento si sostiene che, se le tendenze attuali dovessero continuare, alcuni paesi dell'UE potrebbero faticare a rimanere alleati forti e affidabili, e si chiede all'Europa di recuperare la fiducia in sé stessa e di preservare la propria "identità". L'argomento secondo cui l'UE rappresenterebbe una minaccia alla libertà di espressione è stato utilizzato recentemente anche da Elon Musk, che, in più occasioni, ha sostenuto la necessità di "abolire" l'UE,

[50] Tuttavia, ho cercato di spiegare perché l'illiberalismo possa essere alimentato anche dalle forze di estrema sinistra: G. MARTINICO, *Populists in Power and Constitutional Counternarratives*, in *Cardozo Law Review*, Vol. 45, 5, 2024, pp. 1527 ss.

[51] A. JAKAB, L. KIRCHMAIR, *Saving the European Union from Its Illiberal Member States*, Oxford, Oxford University Press, 2025.

[52] A. SOMMA, *Quando l'Europa tradì sé stessa: E come continua a tradirsi nonostante la pandemia*, Bari, Laterza, 2021, p. IX.

[53] Il documento è consultabile al seguente link: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf

lanciando un appello che è stato ripreso dall'ex Presidente della Federazione russa Dmitrij Medvedev[54].

Questa convergenza strategica tra attori politici statunitensi, magnati del settore tecnologico e vertici russi delinea un fronte critico eterogeneo, in cui il richiamo alla libertà di parola non si configura come un'istanza di tutela giuridica, bensì come il perno di una contro-narrazione costituzionale volta a scardinare il ruolo di regolatore globale assunto dall'UE negli ultimi anni.

[54] *"Abolish the EU": Elon Musk clashes with Europe X's transparency violations*, in *FRANCE 24*, 9 dicembre 2025, disponibile all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=ePjZQQmrnq0.